

ASTE
GIUDIZIARIE.it

PRIMA SEZIONE CIVILE

Vista l'istanza depositata dall'avv. [redacted] - In data 8 marzo 2022;

ritenuto dunque di dover procedere alla nomina di un nuovo Notaio per il compimento delle operazioni di vendita, in sostituzione del Notaio Fabrizio Pascucci;

Dispone la sostituzione del Notaio Fabrizio Pascucci e delega il compimento delle operazioni di cui all'ordinanza del 24 giugno 2021 al Notaio dott. Augelli Michele, con studio in Foggia, Via Dante, 6.

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e al notaio delegato.

IL Giudice
dott.ssa Maria Elena de Tura

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

SEZIONE I CIVILE

atto che l'immobile oggetto

DISPONE

ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del
compimento delle operazioni al Notaio dott. Fabrizio Pascucci, con studio in Foggia, Piazza Umberto
Giordano N.37;

DELEGA

ASSEGNA

ASTE
GIUDIZIARIE.it

vedere a comunicarlo al g.i. ai

in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un acconto di euro 500,00 quale anticipo sui compensi e spese, oltre euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche disponendo che le parti versino entro trenta giorni tale somma, avvertendoli che in caso di omesso versamento il professionista delegato dovrà provvedere a comunicarlo al g.i. ai fini della eventuale dichiarazione di inammissibilità del giudizio di

ASTE
GIUDIZIARIE.it

IL GIUDICE
DISPONE

mentazione ipo-catastale o del
sperto e, nell'ipotesi in cui riscal-

- non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per ciascuno dei beni da dividere, e non inferiore a 60 giorni per le eventuali successioni.



all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. nel giorno ed ora indicata, iniziando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto

ultima offerta senza che ne sia seguita un'altra maggiore) a meno che il prezzo offerto all'esito s
ore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazion
o, in difetto di gara, ad aggiudicare l'immobile al migliore od al primo offerente, a meno che

il prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di opposizione;

io di divisione / copia informatica nel fascicolo della divisione assieme agli allegati ed agli
 oimenti pubblicitari e contestualmente aggiornare con l'esito dell'esperimento l'apposita area d

e delle vendite pubbliche e del sito www.astegiudiziarie.it tramite accesso all'area riservata a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni.

a ricevere la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome del beneficiario prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di volersi

a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme

a comunicare immediatamente all'aggiudicatario gli estremi del conto ove effettuare il bonifico

... a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nei termini e alle condizioni di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita.

ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina;

a predisporre la bozza del decreto di trasferimento unitamente alle visure aggiornate, sottoponendolo senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione;

Il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che ha previsto il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria concesso dalla banca.

grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento dovrà essere indicato tale atto.



ASTE
GIUDIZIALE

- ad eseguire le formalità di re
art. 585 comma 3° c.p.c., “il co
creto se non unitamente all’isc



assegnazione, a fissare un qu
ore d'asta nella misura del 40%
mento anche della quinta ven

...dere alla revoca dell'incarico
...i dalla notifica dell'ordinanza d
...giudiziale.it
...guardo agli adempimenti sub.

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

cancelleria, nel termine di 20 g
a delegato dovrà procedere se

li acquisto dovranno essere pre
ore 8,30 alle 12,30 fino al

- a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale);
- d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

- Copia del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni;
- Originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;
- Copia semplice della visura camerale della società ovvero documentazione attestante i poteri del rappresentante della persona giuridica offerenti, risalente a non più di tre mesi.

5. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché esclusivamente un ASSEGNO BANCARIO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE di agenzia operante in Italia, ovvero un vaglia della Banca d'Italia pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo;

7. **SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:** le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, delle

più alto. Se la gara non può a-

- TERMINI PER IL SALDO PER**

[B]

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

- ASTE GIUDIZIARIE



relativa nota di iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di ***** a fronte del contratto di mutuo a rogito ***** del ***** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art.585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per il procedimento;

3. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

1. della vendita sarà data dal Notaio delegato pubblica notizia mediante:
 - a. l'inserimento sul Portale delle vendite pubbliche dell'avviso di vendita e della ordinanza di delega
 - b. pubblicazione della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto alla base della vendita (completo di planimetrie, fotografie), almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno delle vendite sul sito internet www.astegiudiziarie.it
 - c. pubblicazione sui siti Internet Casa.it e Idealista.it per il periodo di almeno 45 giorni prima della

tipo, assieme al link ovvero
w.tribunale.roma.it ove sarà

carico di provvedere a tutte le
nte ordinanza ai precedenti pur
li provvedere, previo avvenuto

a curare, la pubblicazione dell
di stima (compresi i suoi alleg

- La data fissata per la vendita
di beni pubblicitari

a. ad ordinare alla società Asto
venti giorni prima del termi

- ...messi esclusivamente tramite
...ero via fax al numero 0586-20
...re pubblicazione sul sito intern

ASTE
GIUDIZIARIE.it

